

Progressivo N° 175

Verbale N° 15

P.G. N° 50932/02



COMUNE DI FERRARA

ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA DELL'1 DICEMBRE 2003

Convocato il Consiglio Comunale, a termini di legge, in seduta di **I** invito, con avviso in data **26/11/2003, n° 90406**, si sono oggi riuniti nella sala delle adunanze alle **ore 17,30**, con la Presidenza del Signor SAVINI Prof. Romeo – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – i Signori Consiglieri appresso indicati, assistiti dal Signor DIQUATTRO Dr. Giovanni – Segretario Generale del Comune di Ferrara (Classe 1/A).

CONSIGLIERI: assegnati n° 40 + 1 - in carica n° 40 + 1 - intervenuti n° 32

- | | | |
|---|---------------------------------|---------------------------------|
| 1. SATERIALE Dr. Gaetano – SINDACO | | |
| 2. SAVINI Prof. Romeo - PRESIDENTE C.C. | | |
| 3. BENASCIUTTI Paolo | 13. FERRETTI Dr. Ubaldo | 23. PERAZZOLO Avv. P. Francesco |
| 4. BERTONCELLI Geom. Fausto | 14. GRILLO Francesco | 24. POLASTRI Dr. Roberto |
| 5. BIANCHI Geom. Franco | 15. GUERRA Rag. Dina | 25. SAINI Dr. Federico |
| 6. BORGHI Alessandro | 16. MAISTO Dr. Massimo | 26. TADDEO Dr. Ugo |
| 7. BURIANI Maurizio | 17. MALAGUTI Dr. Mauro | 27. TESTI Prof. Mario |
| 8. CARION Rag. Alberto | 18. MARCHIANO' Prof. Giovanna | 28. TOLA Prof.ssa Maria Rosaria |
| 9. CAVALLINI Geom. Mauro | 19. MASOTTI Dr. Massimo | 29. TUFFANELLI Prof.ssa Mirella |
| 10. CIGALA FULGOSI Dr.ssa Francesca | 20. MEZZETTI Rag. Stefano | 30. VINCI Avv. Francesco |
| 11. D'AMBROSI Dr. Alessandro | 21. MICHELINI Prof.ssa Mariella | 31. VIVIANI Gianfranco |
| 12. D'ORAZIO Dr. Vincenzo | 22. PENNINI Ing. Gianni | 32. ZAMORANI Mario |

ASSESSORI:

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| 1. ALBERTI Sergio | 7. RICCI Ivan |
| 2. ATTI Dr. Raffaele | 8. RONCHI Dr. Alberto |
| 3. BRATTI Dr. Alessandro | 9. TAGLIANI Avv. Tiziano |
| 4. CASTAGNOTTO Dr.ssa Paola | 10. VALENTE Alfredo |
| 5. MARIGHELLI Dr. Marcello | |
| 6. MODONESI Dr. Aldo | |

SCRUTATORI: BIANCHI – D'ORAZIO – MASOTTI

~~Visto della Ragioneria~~

(O M I S S I S)

**Modifica ed integrazione dell'art. 77
del vigente Regolamento Edilizio.**

Inviata copia:

- ◆ Servizio Procedure Edilizie e Controllo
- ◆ Ufficio Amministrazione (Sig.a Pierpaoli)
- ◆ Ufficio Protocollo
- ◆ Dr. Farinella
- ◆ Segretario Generale
- ◆ Ufficio Presidenza C.C.
- ◆ Informacittà (Sig.a Caggiano)

PUBBLICARE per **15 giorni** dal 2 DIC 2003

Il Presidente dà la parola all'Ass. Atti il quale presenta la pratica in oggetto dando altresì lettura del seguente emendamento:

Vista la nuova stesura, considerato che il nuovo comma 15 dell'art. 77 prevede un periodo di mancato esercizio di 6 mesi ai fini della dichiarazione di decadenza dell'autorizzazione, che tale previsione era già contenuta al comma 11 dell'art. 77 per un periodo di mesi 8, e che il comma stesso prevedeva altresì l'obbligo della rimozione dell'impianto in disuso, si propone di emendare il comma 15 dell'art. 77 con l'integrazione al 2° capoverso dello stesso "è fatto obbligo al titolare o suoi aventi causa di rimuovere a proprie spese gli impianti in disuso" e conseguentemente di sopprimere l'intero comma 11 dell'art. 77 del vigente Regolamento Edilizio.

Dichiarata aperta la discussione, si hanno gli interventi - anche per dichiarazione di voto - dei Cons.ri Savini, Perazzolo, Grillo nonché dell'Ass. Atti.

Il resoconto di quanto sopra è riportato nel verbale di questa stessa seduta cui si rinvia.

Quindi il Presidente pone in votazione il sottoriportato schema di deliberazione così come emendato:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che l'art. 77 del vigente Regolamento Edilizio disciplina la richiesta di installazione di "chioschi, edicole e distributori di carburante", sia per l'aspetto edilizio che per quello relativo alla concessione permanente di suolo pubblico.
- che ai sensi del suddetto art. 77 comma 14° del R.E attualmente non è possibile rilasciare autorizzazioni o concessioni di suolo pubblico né rinnovi di quelle esistenti scadute, se non dopo l'approvazione di un Piano Programma specifico che regolamenti l'ubicazione e le caratteristiche di ogni impianto;
- che tuttavia, in considerazione delle pressanti richieste di modifiche, ampliamenti, rinnovi e nuove installazioni di chioschi, si è reso opportuno prevedere una deroga temporanea, nelle more della redazione del Piano Programma la cui elaborazione ha comunque già avuto inizio con il censimento delle attività esistenti nonché le varie verifiche che si rendono prioritarie alla stesura dello stesso;
- che, per le considerazioni sopra esposte, si propone la modifica ai commi 10 e 14 e l'inserimento del nuovo comma 15 all'art. 77 del vigente Regolamento Edilizio;
- che la modifica al comma 10 consiste nell'introduzione di una deroga transitoria al successivo comma 14 dell'art. 77 del R.E., attraverso l'individuazione degli interventi edilizi ammessi, in attesa della definizione ed approvazione del

previsto Piano Programma, nonché una deroga al comma 3° dell'art. 77 per particolari motivi riconducibili all'interesse pubblico;

- che l'integrazione dell'art. 77 del R.E consiste nell'inserimento del nuovo comma 15 finalizzato alla regolamentazione della concessione per l'occupazione suolo pubblico;

- che l'art. 77 comma 10 del vigente R.E recita testualmente:

"Interventi di ristrutturazione, sostituzione o ampliamento di chioschi esistenti potranno essere assentiti solo se l'intervento riporterà il chiosco nel rispetto integrale della disciplina di cui al presente articolo."

- che la modifica del suddetto art. 77 comma 10 R.E. recita come segue:

Art. 77 comma 10 modificato:

In deroga a quanto stabilito al successivo comma 14, in attesa della definizione ed approvazione del Piano Programma ivi previsto, sono ammessi i seguenti interventi edilizi:

- a. *manutenzione, sostituzione, ristrutturazione nonché ampliamento, nel rispetto di quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, per i chioschi esistenti ubicati al di fuori del perimetro della zona A del Centro Storico, come individuato dal vigente P.R.G.;*
- b. *manutenzione e sostituzione per i chioschi esistenti ubicati all'interno della zona A;*
- c. *gli interventi di cui ai punti a e b dovranno tendere ad uniformare la struttura ed i colori, in relazione alle diverse tipologie commerciali, ai fini di garantire l'omogeneità di immagine;*
- d. *dovrà essere acquisito il preventivo parere della Soprintendenza ai BB.AA. per gli interventi da realizzare nelle zone di importanza storico-ambientale, ai sensi della normativa vigente in materia di beni culturali e ambientali;*
- e. *è consentito il trasferimento dei chioschi nonché il superamento della superficie di cui al comma 3 del presente articolo, per motivi o situazioni ambientali particolari che l'Amministrazione ritenga collegate a funzioni di pubblico interesse. La deroga dai sopraindicati parametri, nel rispetto comunque del D.M. 02-04-1968, dovrà essere sottoposta al preventivo assenso del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 41 delle N.T.A del vigente P.R.G.;*
- f. *in tutti i casi in cui si proceda al trasferimento nonché ampliamento, ai sensi dei punti precedenti, dovranno essere rispettati i requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente in materia.*

- che l'art. 77 comma 14 del vigente R.E. recita come segue:

"Trascorsi due anni dall'approvazione del presente Regolamento edilizio non saranno rilasciate autorizzazioni o concessioni per occupazione suolo pubblico né rinnovi di quelle esistenti scadute se non dopo l'approvazione di un piano - programma specifico che regolamenti l'ubicazione e le caratteristiche di ogni impianto. La normativa del

presente articolo conserva la propria validità fino all'approvazione del piano programma."

- che la modifica del suddetto art. 77 comma 14° recita come segue:

Art. 77 comma 14 modificato:

"Fatta eccezione di quanto previsto al successivo comma 15, non saranno rilasciate autorizzazioni o concessioni per occupazione di suolo pubblico se non dopo l'approvazione di un Piano Programma specifico che regolamenti l'ubicazione e le caratteristiche di ogni impianto. La normativa del presente articolo conserva validità fino all'approvazione del Piano Programma";

- che l'introduzione del nuovo comma 15 all'art. 77 del R.E. recita come segue:

Art. 77 Comma 15 (nuovo comma):

"In attesa della definizione ed approvazione del Piano Programma previsto al precedente comma 14 possono essere rilasciate autorizzazioni e concessioni di occupazione di suolo pubblico, in via transitoria con validità fino all'approvazione del Piano Programma, nelle seguenti fattispecie:

- a) rinnovi relativi a chioschi in attività fino all'approvazione del piano programma;*
- b) rinnovi relativi a chioschi in attività finalizzati alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 77 comma 10, fino all'approvazione del Piano Programma.*

Le autorizzazioni e concessioni per occupazione suolo pubblico decadono nel caso di mancato esercizio dell'attività protratto per oltre sei mesi, fatta eccezione per impedimenti non imputabili alla volontà dell'esercente. E' fatto obbligo al titolare o suoi aventi causa di rimuovere a proprie spese gli impianti in disuso.

Fatto salvo il rilascio del prescritto titolo edilizio, le autorizzazioni e concessioni di occupazione di suolo pubblico permanente, sono rilasciate previo parere vincolante di apposita Commissione Tecnica così composta:

- Dirigente incaricato dal Capo Settore del Territorio e dello Sviluppo Economico, con compiti di coordinamento e redazione del relativo parere;*
- Dirigente, o suo delegato, del Servizio Viabilità e Traffico;*
- Dirigente, o suo delegato, del Servizio Attività Produttive, Commercio e Turismo (per le prescrizioni in materia di Polizia Amministrativa);*
- Responsabile, o suo delegato, dell'U.O. Attuazione PRG."*

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio Procedure Edilizie e Controllo in ordine alla regolarità tecnica (art. 49 - 1° comma -D.lgs. n. 267/2000);

Vista la L.R. 08.11.88 n. 46 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la L.R. 24/03/2000 n. 20;

Visto l'art. 39 della L.R. n. 31/02;

Visto lo Statuto;

Visti gli atti;

Visto il parere favorevole della Commissione Edilizia in data 07-11-2002;

Visti i pareri delle seguenti Circoscrizioni:

- Circoscrizione Zona Est - Favorevole in data 07-11-03;
- Circoscrizione Zona Nord-Ovest - Favorevole in data 08-11-03;
- Circoscrizione Centro Cittadino - Favorevole in data 17-10-2003;

Considerato che le altre Circoscrizioni non hanno fatto pervenire i pareri di competenza entro i termini regolamentari o comunque in tempo utile;

Dato atto che il presente provvedimento non ha rilevanza contabile;

Visto il parere di congruità del Dirigente del Settore del Territorio e dello Sviluppo Economico;

Sentito il Segretario Generale per quanto concerne la conformità dell'atto alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti;

Sentite la Giunta Comunale e la 3^a Commissione Consiliare;

DELIBERA

- di modificare ed integrare, per le ragioni in premessa esposte, l'art. 77 del vigente Regolamento Edilizio nel modo seguente e così come riportato nell'allegato che costituisce parte integrante del presente atto:

Art. 77 comma 10 modificato :

In deroga a quanto stabilito al successivo comma 14, in attesa della definizione ed approvazione del Piano Programma ivi previsto, sono ammessi i seguenti interventi edilizi:

- a. *manutenzione, sostituzione, ristrutturazione nonché ampliamento, nel rispetto di quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, per i chioschi esistenti ubicati al di fuori del perimetro della zona A del Centro Storico, come individuato dal vigente P.R.G;*
- b. *manutenzione e sostituzione per i chioschi esistenti ubicati all'interno della zona A;*
- c. *gli interventi di cui ai punti a e b dovranno tendere ad uniformare la struttura ed i colori, in relazione alle diverse tipologie commerciali, ai fini di garantire l'omogeneità di immagine:*

- d. dovrà essere acquisito il preventivo parere della Soprintendenza ai BB.AA. per gli interventi da realizzare nelle zone di importanza storico-ambientale, ai sensi della normativa vigente in materia di beni culturali e ambientali
- e. è consentito il trasferimento dei chioschi nonché il superamento della superficie di cui al comma 3 del presente articolo, per motivi o situazioni ambientali particolari che l'Amministrazione ritenga collegate a funzioni di pubblico interesse. La deroga dai sopraindicati parametri, nel rispetto comunque del D.M. 02-04-1968, dovrà essere sottoposta al preventivo assenso del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 41 delle N.T.A del vigente P.R.G.;
- f. In tutti i casi in cui si proceda al trasferimento nonché ampliamento, ai sensi dei punti precedenti, dovranno essere rispettati i requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente in materia.

Art. 77 comma 14 modificato:

"Fatta eccezione di quanto previsto al successivo comma 15, non saranno rilasciate autorizzazioni o concessioni per occupazione di suolo pubblico se non dopo l'approvazione di un Piano Programma specifico che regolamenti l'ubicazione e le caratteristiche di ogni impianto. La normativa del presente articolo conserva validità fino all'approvazione del Piano Programma":

Art. 77 Comma 15 (nuovo comma):

"In attesa della definizione ed approvazione del Piano Programma previsto al precedente comma 14 possono essere rilasciate autorizzazioni e concessioni di occupazione di suolo pubblico, in via transitoria, con validità fino all'approvazione del Piano Programma, nelle seguenti fattispecie:

- a) rinnovi relativi a chioschi in attività fino all'approvazione del piano programma;
- b) rinnovi, relativi a chioschi in attività, finalizzati alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 77 comma 10, fino all'approvazione del piano programma.

Le autorizzazioni e concessioni per occupazione suolo pubblico decadono nel caso di mancato esercizio dell'attività protratto per oltre sei mesi, fatta eccezione per impedimenti non imputabili alla volontà dell'esercente. E' fatto obbligo al titolare o suoi aventi causa di rimuovere a proprie spese gli impianti in disuso.

Fatto salvo il rilascio del prescritto titolo edilizio, le autorizzazioni e concessioni di occupazione di suolo pubblico permanente sono rilasciate previo parere vincolante di apposita Commissione Tecnica così composta:

- Dirigente incaricato dal Capo Settore del Territorio e dello Sviluppo Economico, con compiti di coordinamento e redazione del relativo parere;
 - Dirigente, o suo delegato, del Servizio Viabilità e Traffico;
 - Dirigente, o suo delegato, del Servizio Attività Produttive, Commercio e Turismo (per le prescrizioni in materia di Polizia Amministrativa);
 - Responsabile, o suo delegato, dell'U.O. Attuazione PRG."
- di precisare che il Responsabile del procedimento è l'ing. Mario Lazzari, Dirigente del Servizio Procedure Edilizie e Controllo.

Allegato 1

TESTO VIGENTE

Art. 77 comma 10

"Interventi di ristrutturazione, sostituzione o ampliamento di chioschi esistenti potranno essere assentiti solo se l'intervento riporterà il chiosco nel rispetto integrale della disciplina di cui al presente articolo"

TESTO MODIFICATO

Art. 77 comma 10

In deroga a quanto stabilito al successivo comma 14, in attesa della definizione ed approvazione del Piano Programma ivi previsto, sono ammessi i seguenti interventi edilizi:

- a. manutenzione, sostituzione, ristrutturazione nonché ampliamento, nel rispetto di quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, per i chioschi esistenti ubicati al di fuori del perimetro della zona A del Centro Storico, come individuato dal vigente P.R.G;
- b. manutenzione e sostituzione per i chioschi esistenti ubicati all'interno della zona A;
- c. gli interventi di cui ai punti a e b dovranno tendere ad uniformare la struttura ed i colori, in relazione alle diverse tipologie commerciali, ai fini di garantire l'omogeneità di immagine;
- d. dovrà essere acquisito il preventivo parere della Soprintendenza ai BB.AA. per gli interventi da realizzare nelle zone di importanza storico-ambientale, ai sensi della normativa vigente in materia di beni culturali e ambientali;
- e. è consentito il trasferimento dei chioschi nonché il superamento della superficie di cui al comma 3 del presente articolo, per motivi o situazioni ambientali particolari che l'Amministrazione ritenga collegate a funzioni di pubblico interesse. La deroga dai sopraindicati parametri, nel rispetto comunque del D.M. 02-04-1968, dovrà essere sottoposta al preventivo assenso del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 41 delle N.T.A del vigente P.R.G.;
- f. In tutti i casi in cui si proceda al

Art. 77 comma 11

La concessione di occupazione di suolo pubblico sarà dichiarata decaduta per gli impianti che risulteranno inattivi per oltre otto mesi consecutivi. E' fatto obbligo al titolare o suoi aventi causa di rimuovere a proprie spese gli impianti in disuso.

Art. 77 comma 14

Trascorsi due anni dall'approvazione del presente Regolamento Edilizio non saranno rilasciate autorizzazioni o concessioni per occupazione suolo pubblico, né rinnovi di quelle esistenti scadute, se non dopo l'approvazione di un piano programma specifico che regolamenti l'ubicazione e le caratteristiche di ogni impianto. La normativa del presente articolo conserva la propria validità fino all'approvazione del piano programma.

trasferimento nonché ampliamento, ai sensi dei punti precedenti, dovranno essere rispettati i requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente in materia.

Soppresso

Art. 77 comma 14

“Fatta eccezione di quanto previsto al successivo comma 15, non saranno rilasciate autorizzazioni o concessioni per occupazione di suolo pubblico se non dopo l'approvazione di un Piano Programma specifico che regolamenti l'ubicazione e le caratteristiche di ogni impianto. La normativa del presente articolo conserva validità fino all'approvazione del Piano Programma.”:

Art. 77 Comma 15 (nuovo comma)

n attesa della definizione ed approvazione del Piano Programma previsto l precedente comma 14 possono essere rilasciate autorizzazioni e concessioni di occupazione di suolo pubblico , in via transitoria, con validità fino all'approvazione del Piano Programma, nelle seguenti fattispecie:

- a) rinnovi relativi a chioschi in attività fino all'approvazione del piano programma;
- b) rinnovi, relativi a chioschi in atti-

vità, finalizzati alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 77 comma 10, fino all'approvazione del piano programma.

Le autorizzazioni e concessioni per occupazione suolo pubblico decadono nel caso di mancato esercizio dell'attività protratto per oltre sei mesi, fatta eccezione per impedimenti non imputabili alla volontà dell' esercente. E' fatto obbligo al titolare o suoi aventi causa di rimuovere a proprie spese gli impianti in disuso.

Fatto salvo il rilascio del prescritto titolo edilizio, le autorizzazioni e concessioni di occupazione di suolo pubblico permanente sono rilasciate previo parere vincolante di apposita Commissione Tecnica così composta:

- Dirigente incaricato dal Capo Settore del Territorio e dello Sviluppo Economico, con compiti di coordinamento e redazione del relativo parere;
- Dirigente, o suo delegato, del Servizio Viabilità e Traffico;
- Dirigente, o suo delegato, del Servizio Attività Produttive, Commercio e Turismo (per le prescrizioni in materia di Polizia Amministrativa);
- Responsabile, o suo delegato, dell'U.O. Attuazione PRG.

Allegato 2

ART. 77 DEL REGOLAMENTO EDILIZIO INTEGRATO CON LE MODIFICHE

ART. 77 CHIOSCHI, EDICOLE, DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

1. Sono soggetti alla disciplina di cui al presente regolamento i chioschi, le edicole ed i distributori di carburante. La loro realizzazione è subordinata al rilascio di concessione edilizia.
2. Le domande di installazione debbono essere corredate di progetto in scala 1:50 o 1:20 contenente piante, tutti i prospetti, planimetria quotata con indicazione del luogo di insediamento, indicazioni dell'area di ingombro ed eventuale sistemazione esterna, relazione descrittiva delle tecniche di esecuzione, dei materiali, colore e tipo di illuminazione nonché documentazione relativa al sistema degli scarichi ed eventuale concessione di occupazione suolo pubblico. Dovrà essere prodotta attestazione circa l'inesistenza di impianti a rete nel sottosuolo interessato all'intervento.
3. La superficie dei chioschi per l'esercizio di attività commerciali posti su area pubblica non può superare i mq 20 di superficie coperta. Sarà consentito il superamento di tale superficie nel caso in cui i piani commerciali o altre norme prescrivano una superficie minima superiore per una sola tabella merceologica. In tal caso la superficie massima consentita sarà calcolata maggiorando il minimo del 25%.
4. Per i chioschi adibiti ad attività commerciali per la vendita di bevande e gelati, l'eventuale superficie da destinare a tavoli all'aperto dovrà avere caratteristiche e dimensioni compatibili con il contesto e sarà definita caso per caso. Tale superficie non può essere recintata in modo alcuno con elementi fissi ne' essere pavimentata con massetto di cemento o asfalto. Le eventuali pavimentazioni debbono essere realizzate con elementi prefabbricati posti in opera di norma a secco e facilmente rimovibili, come quadroni in ghiaietto lavato su sabbia, mattonelle di cemento autobloccanti o semplice strato di ghiaia in natura.
5. Per le attività commerciali di tipo alimentare la superficie di vendita deve essere contenuta all'interno della superficie coperta.
6. Per i chioschi esistenti adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande è ammesso il superamento dei limiti di superficie di cui al presente articolo, all'esclusivo fine di dotare l'attività di servizi igienici. Comunque tale ulteriore superficie non dovrà superare i mq. 6.
7. I chioschi debbono essere realizzati di norma in arretramento di almeno m 3,00 dal filo stradale o dai marciapiede e comunque in posizione tale da non arrecare intralcio o pericolo alla circolazione stradale fermo restando il rispetto delle norme del codice della strada.

8. La sostituzione o l'inserimento di nuovi chioschi può essere autorizzata solo se questi utilizzano strutture amovibili dotate dei necessari servizi tecnologici predisposti all'interno della struttura stessa, in modo da costituire un intervento compiuto non suscettibile di successivi ampliamenti.
9. I chioschi e le edicole esistenti alla data di adozione del presente Regolamento aventi superficie superiore a quella di cui al comma 3 e collocati ad una distanza inferiore a 3 m. dal filo stradale o dal marciapiede potranno essere mantenuti fino all'approvazione del piano - programma.
10. In deroga a quanto stabilito al successivo comma 14, in attesa della definizione ed approvazione del Piano Programma ivi previsto, sono ammessi i seguenti interventi edilizi:
 - a) manutenzione, sostituzione, ristrutturazione nonché ampliamento, nel rispetto di quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, per i chioschi esistenti ubicati al di fuori del perimetro della zona A del Centro Storico, come individuato dal vigente P.R.G.;
 - b) manutenzione e sostituzione per i chioschi esistenti ubicati all'interno della zona A;
 - c) gli interventi di cui ai punti a e b dovranno tendere ad uniformare la struttura ed i colori, in relazione alle diverse tipologie commerciali, ai fini di garantire l'omogeneità di immagine;
 - d) dovrà essere acquisito il preventivo parere della Soprintendenza ai BB.AA. per gli interventi da realizzare nelle zone di importanza storico-ambientale, ai sensi della normativa vigente in materia di beni culturali e ambientali;
 - e) è consentito il trasferimento dei chioschi nonché il superamento della superficie di cui al comma 3 del presente articolo, per motivi o situazioni ambientali particolari che l'Amministrazione ritenga collegate a funzioni di pubblico interesse. La deroga dai sopraindicati parametri, nel rispetto comunque del D.M. 02-04-1968, dovrà essere sottoposta al preventivo assenso del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 41 delle N.T.A del vigente P.R.G.;
 - f) In tutti i casi in cui si proceda al trasferimento nonché ampliamento, ai sensi dei punti precedenti, dovranno essere rispettati i requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente in materia.
11. Soppresso
12. I distributori di benzina sulle strade urbane debbono essere dotati dei necessari spazi di accesso ed uscita e di aree sufficienti a non interferire con la viabilità meccanica, ciclabile o pedonale.
13. Indipendentemente dagli spazi di servizio a disposizione debbono essere trasferiti i distributori che si trovano nelle condizioni di incompatibilità previste dalla L.R. 16 del 17/05/86 o da altre norme successivamente emanate.
14. Fatta eccezione di quanto previsto al successivo comma 15, non saranno rilasciate autorizzazioni o concessioni per occupazione di suolo pubblico se non dopo l'approvazione di un Piano Programma specifico che regolamenti l'ubicazione e le

caratteristiche di ogni impianto. La normativa del presente articolo conserva validità fino all'approvazione del Piano Programma.

15. In attesa della definizione ed approvazione del Piano Programma previsto al precedente comma 14 possono essere rilasciate autorizzazioni e concessioni di occupazione di suolo pubblico, in via transitoria, con validità fino all'approvazione del Piano Programma, nelle seguenti fattispecie:

- a) rinnovi relativi a chioschi in attività, fino all'approvazione del Piano Programma;
- b) rinnovi, relativi a chioschi in attività, finalizzati alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 77 comma 10, fino all'approvazione del Piano Programma.

Le autorizzazioni e concessioni per occupazione suolo pubblico decadono nel caso di mancato esercizio dell'attività protratto per oltre sei mesi, fatta eccezione per impedimenti non imputabili alla volontà dell'esercente. E' fatto obbligo al titolare o suoi aventi causa di rimuovere a proprie spese gli impianti in disuso.

Fatto salvo il rilascio del prescritto titolo edilizio, le autorizzazioni e concessioni di occupazione di suolo pubblico permanente sono rilasciate previo parere vincolante di apposita Commissione Tecnica così composta:

- Dirigente incaricato dal Capo Settore del Territorio e dello Sviluppo Economico, con compiti di coordinamento e redazione del relativo parere;
- Dirigente, o suo delegato, del Servizio Viabilità e Traffico;
- Dirigente, o suo delegato, del Servizio Attività Produttive, Commercio e Turismo (per le prescrizioni in materia di Polizia Amministrativa);
- Responsabile, o suo delegato, dell'U.O. Attuazione P.R.G.

La votazione, effettuata per alzata di mano, dà i seguenti risultati accertati con l'assistenza degli scrutatori:

CONSIGLIERI PRESENTI: N° 32

CONSIGLIERI VOTANTI: N° 21

VOTI FAVOREVOLI: N° 21


VOTI CONTRARI: N° --

ASTENUTI: N° 11

(Cons.ri Carion, D'Orazio, Grillo,
Malaguti, Mezzetti, Masotti, Perazzolo,
Saini, Taddeo, Testi e Viviani)

Il Presidente, visto l'esito della votazione, proclama approvata la deliberazione nel preciso testo soprariportato.

Escono i Cons.ri Carion e Taddeo - PRESENTI: N° 30



COMUNE DI FERRARA

P.G. N°.

**OGGETTO: MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELL'ART.77 DEL VIGENTE
REGOLAMENTO EDILIZIO.**

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA ART. 49 1° COMMA D.LGS 18 AGOSTO 2000 N° 267

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(*indicare Nome - Cognome - Qualifica*)

data 14/11/03

Mario Lorenzi - Dir.

PARERE DI RESPONSABILITÀ CONTABILE ART. 49 1° COMMA Dlgs 18 Agosto 2000 n°267

- Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile
- Il presente provvedimento non comporta implicazioni né finanziarie né contabili
- Preso nota agli effetti delle registrazioni contabili per il rendiconto patrimoniale

data _____

IL RAGIONIERE CAPO
(*indicare Nome e cognome*)

Attestazione copertura finanziaria art.151 4° comma del D. Lgs. N° 267 del 18/8/2000

Si attesta la copertura finanziaria della spesa.

data _____

IL RAGIONIERE CAPO
(*indicare Nome e cognome*)

F.to: SAVINI PROF. ROMEO
F.to: MICHELINI PROF.SSA MARIELLA
F.to: DIQUATTRO DR. GIOVANNI

- PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE
- CONSIGLIERE ANZIANO
- SEGRETARIO GENERALE

PUBBLICAZIONE

Per copia conforme ad uso amministrativo.

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente copia di deliberazione è stata oggi pubblicata mediante affissione all'Albo di questo Comune e rimarrà in pubblicazione per 15 gg. consecutivi (Art. 124 - comma 1 - D.Lgs. 18/8/2000, n° 267).

Ferrara, - 2 DIC. 2003

IL SEGRETARIO GENERALE

- Da inoltrare al Difensore Civico Comunale per il controllo preventivo di legittimità a richiesta di almeno 1/4 dei Consiglieri Comunali (art. 127 - commi 1 e 2 - D. Lgs. 18/8/2000, n° 267).
- Il termine di esecutività è interrotto in relazione all'attivazione della procedura di controllo ai sensi dell'art. 127, D. Lgs. 18/8/2000, n° 267.

Ferrara,

IL SEGRETARIO GENERALE

A seguito delle osservazioni del Difensore Civico Comunale

- Modificato con atto N° _____ del _____
- Confermato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio: Atto N° _____ del _____

Ferrara,

IL SEGRETARIO GENERALE

La presente deliberazione è esecutiva ai sensi di legge:

- per decorrenza del 10° giorno dalla pubblicazione all'Albo (art. 134 - comma 3 - D.Lgs. 18/8/2000, n° 267)
- in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - comma 4 - D.Lgs. 18/8/2000, n° 267)
- per decorrenza del termine di legge dalla ricezione da parte del Difensore Civico Comunale (art. 127 - comma 2 - D.Lgs. 18/8/2000, n° 267)
- in relazione alla comunicazione del Difensore Civico Comunale di non avere riscontrato vizi di legittimità (art. 127 - comma 2 - D.Lgs. 18/8/2000, n° 267)
- Difensore Civico Com.le N° _____ del _____

Visti gli atti, la presente deliberazione viene inviata agli uffici per l'attuazione.

Ferrara,

IL SEGRETARIO GENERALE